

Codice A1615A

D.D. 27 settembre 2024, n. 747

Reg. (UE) n. 1305/2013 e s.m.i. Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 della Regione Piemonte. Misura M07 - operazione 7.6.1 (Miglioramento dei fabbricati di alpeggio). Modifiche ed integrazioni alla Determinazione dirigenziale n. 2139 del 10/08/2016 di approvazione del bando in merito alla conclusione e rendicontazione degli interventi.



ATTO DD 747/A1615A/2024

DEL 27/09/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1615A - Sviluppo della montagna

OGGETTO: Reg. (UE) n. 1305/2013 e s.m.i. Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 della Regione Piemonte. Misura M07 - operazione 7.6.1 (Miglioramento dei fabbricati di alpeggio). Modifiche ed integrazioni alla Determinazione dirigenziale n. 2139 del 10/08/2016 di approvazione del bando in merito alla conclusione e rendicontazione degli interventi.

Visti:

il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e s.m.i., sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013 e che introduce disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013;

i Regolamenti UE sopra citati prevedono che il sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020 sia attuato attraverso appositi Programmi di Sviluppo Rurale (PSR), disciplinandone altresì l'articolazione del contenuto;

la Decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 con cui la Commissione europea ha approvato la proposta di PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, notificata in data 12 ottobre 2015;

la Deliberazione della Giunta regionale n. 29-2396 del 9 novembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stato recepito, ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013, il testo definitivo del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte, approvato dalla Commissione con la Decisione sopra

citata;

la Decisione della Commissione europea C(2021)7355 del 6 ottobre 2021, con cui sono state approvate ufficialmente le modifiche sia di tipo finanziario che di tipo testuale ed è stato altresì disposto che, a seguito dell'approvazione e recepimento di tali modifiche e del Reg. (UE) 2020/2220, il PSR vigente viene da ora in avanti indicato come "PSR 2014-2022";

la deliberazione della Giunta regionale n. 30-4264 del 3 dicembre 2021 che ha recepito le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte a seguito dell'approvazione della Commissione europea C(2021)7355 del 6 ottobre 2021;

la Decisione della Commissione europea C(2021)5585 del 27 luglio 2022, con cui sono state approvate le più recenti modifiche del PSR 2014-2022;

la deliberazione della Giunta regionale n. 29-5606 del 12 settembre 2022 che ha recepito le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 della Regione Piemonte a seguito dell'approvazione della Commissione europea C(2021)5585 del 27 luglio 2022;

il sopra citato PSR 2014-2020 della Regione Piemonte e le successive modifiche, che comprende, tra l'altro, la misura denominata M07 "Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali", la sottomisura 7.6 "Sostegno per studi e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente" e in particolare l'operazione 7.6.1 "Miglioramento dei fabbricati di alpeggio";

la deliberazione della Giunta regionale n. 114-3852 del 4 agosto 2016 con la quale si è avviata l'attuazione dell'operazione 7.6.1 destinando a tal fine risorse finanziarie pari ad euro 9.800.000,00.

Considerato che la stessa D.G.R. ha demandato al Settore Sviluppo della montagna e Cooperazione transfrontaliera (ora denominato Settore Sviluppo della Montagna) l'attivazione del bando e l'emanazione di eventuali altre disposizioni tecniche, procedurali ed organizzative per l'operazione 7.6.1.

Vista la determinazione dirigenziale n. 2139/A1808A del 10 agosto 2016, con la quale si è approvato il bando relativo all'operazione 7.6.1 e si sono stabiliti i termini per la presentazione delle domande di sostegno.

Vista la determinazione dirigenziale n. 2603 del 20 settembre 2016 con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni ai bandi relativi alle operazioni 4.3.3 e 7.6.1.

Il bando prevede una fase preliminare di istruttoria svolta dal Settore Sviluppo della Montagna e Cooperazione Transfrontaliera per la selezione delle domande ammissibili a finanziamento, e una successiva fase di istruttoria definitiva ai fini dell'ammissione a finanziamento delle domande e dell'individuazione della relativa spesa ammessa a contributo, svolta dai Settori regionali territorialmente competenti.

La deliberazione della Giunta regionale n. 11-1409 dell'11 maggio 2015 individua, per gli adempimenti istruttori delle misure del Programma di Sviluppo Rurale riferite allo sviluppo della montagna, il Settore Sviluppo della Montagna e Cooperazione Transfrontaliera per la provincia di Cuneo, e i Settori Tecnici Regionali della Direzione A18000, relativamente ai propri territori di

competenza.

La deliberazione della Giunta regionale n. 7-4281 del 10 dicembre 2021 ha modificato i provvedimenti organizzativi dell'assetto delle strutture dirigenziali del ruolo della Giunta regionale e le competenze dei Settori Tecnici Regionali della Direzione A18000 inerenti gli adempimenti istruttori sopra citati.

Visti inoltre:

il Manuale delle procedure controlli e sanzioni (Misure non SIGC) predisposto e approvato dall'Arpea con D.D. n. 155 del 3/08/2016 e s.m.i.;

la determinazione dirigenziale n. 3246 del 9 ottobre 2017 di approvazione della graduatoria del Bando dell'operazione 7.6.1, suddivisa in domande ammissibili e finanziabili, domande ammissibili non finanziabili e domande non ammissibili;

le determinazioni dirigenziali di ammissione a finanziamento e di approvazione dei verbali di istruttoria relative alle domande afferenti all'operazione 7.6.1 classificate, nella suddetta graduatoria, come ammissibili e finanziabili, adottate dai Settori territorialmente competenti;

la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (COVID-19), protrattosi con successivi provvedimenti e dichiarato concluso il 31 marzo 2022 con il Decreto legge del Consiglio dei Ministri n. 25 del 24 marzo 2022;

il decreto-legge n. 18 del 2020 (art. 103, co. 1) e s.m.i che ha disposto, nell'ambito delle misure per prevenire e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, la sospensione di tutti i termini inerenti lo svolgimento di procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, per il periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020.

Tenuto conto della situazione del mercato edilizio e delle materie prime, condizionato da straordinari fenomeni inflattivi dovuti all'introduzione di agevolazioni fiscali, dall'aumento dei prezzi a livello internazionale, dell'energia elettrica e del gas naturale, situazione tale da indurre lo Stato ad adottare, con appositi Decreti e provvedimenti correlati, misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti.

Considerato l'impatto degli eventi sopra descritti, rilevato dal monitoraggio sullo stato di attuazione dell'operazione 7.6.1 e confermato dall'Autorità di Gestione del PSR nel corso del Comitato di Sorveglianza del 27/10/2022, sull'andamento temporale delle procedure di aggiudicazione dei lavori, sull'esecuzione degli interventi e sui procedimenti amministrativi in capo ai soggetti beneficiari, impatto non preventivabile al momento della redazione del bando e i cui effetti non possono essere imputabili ai beneficiari stessi.

Tenuto conto che, nei territori montani destinatari del bando, i lavori non possono essere svolti per l'intera durata dell'anno a causa delle condizioni meteorologiche e che, alle quote più alte, sono limitati ai soli mesi estivi.

Considerato, inoltre, che i termini di realizzazione degli interventi previsti dal bando erano stati stabiliti tenendo conto delle successive attività di verifica da parte delle strutture regionali, in

funzione dei tempi di liquidazione da parte di ARPEA e successiva rendicontazione stabiliti per la programmazione 2014-2020 che, in particolare, prevedevano quale termine ultimo delle attività il 31/12/2023.

Rilevato che con il Regolamento (UE) 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio è stata estesa la durata del periodo di programmazione 2014-2020 fino al 31 dicembre 2022 e che tale estensione comporta lo spostamento della data ultima di liquidazione da parte di ARPEA e successiva rendicontazione al 31/12/2025.

Tenuto conto della nota dell'Autorità di gestione del PSR prot. n. 23977/A17.05B del 16/9/2021 "Estensione del PSR 2014-2020 negli anni 2021 e 2022 - Indicazioni relative a bandi e pagamenti", in particolare per quanto riguarda l'esigenza di gestire correttamente le risorse finanziarie e di rispettare i vincoli temporali del PSR 2014-22 senza incorrere nella perdita delle risorse non spese.

Vista la determinazione dirigenziale n. 59/A1615A del 09/02/2024 recante modifiche ed integrazioni alla Determinazione dirigenziale n. 2139 del 10/08/2016 di approvazione del bando in merito alla conclusione degli interventi e alle proroghe.

Dato atto che la suddetta determinazione ha fissato alla data del 30 settembre 2024 il termine ultimo concedibile per la conclusione degli interventi e che tale termine è stato definito in modo cautelativo rispetto ai vincoli temporali del PSR 2014-22 e alle indicazioni dell'Autorità di Gestione relative a bandi e pagamenti.

Rilevato che, nell'ambito delle iniziative ammesse a finanziamento, sussistono ancora, per le medesime ragioni precedentemente esposte, alcuni interventi la cui contabilità finale è in corso di completamento e per i quali, sulla base delle informazioni rese disponibili dai soggetti interessati ai Settori competenti, è previsto siano portati a termine nel periodo autunnale del 2024, e la rendicontazione delle spese trasmessa entro la fine del 2024.

Ritenuto, per quanto finora esposto, di integrare la D.D. n. 2139/A1808A del 10 agosto 2016, allegato 1, punto 5.8. "TERMINE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI" e la D.D. n. 780/A1615A del 16/12/2022 estendendo al 31 dicembre 2024 il termine per la rendicontazione delle spese sostenute con la trasmissione telematica della domanda di pagamento del saldo. Tale termine si applica ai procedimenti ancora in corso ("Acconto approvato positivamente", come da classificazione dell'applicativo SIAP "PSR 2014-22") ed il suo mancato rispetto comporterà per i beneficiari inadempienti la decadenza totale dal contributo e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Dato atto che il nuovo termine per la realizzazione degli interventi e per la rendicontazione delle spese sostenute è stato definito tenendo nella dovuta considerazione la tutela dell'interesse pubblico alla completa realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento e la corretta gestione dei fondi del PSR, e che pertanto è compatibile con le tempistiche gestionali del PSR 2014-22 e con le relative indicazioni fornite dall'Autorità di Gestione in merito.

Attestato che il presente atto non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio regionale e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- visto il D.lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi";
- visto il D.lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni della PP.AA.";
- visto l'art. 17 della L.r. 23 del 28 luglio 2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016, come modificata dalla D.G.R. n.1-3361 del 14 giugno 2021;

DETERMINA

- di integrare, per le ragioni esposte in premessa, le disposizioni di cui al punto 5.8 dell'allegato 1 della D.D. n. 2139/A1808A del 10/08/2016 di approvazione del bando dell'operazione 7.6.1 "Miglioramento dei fabbricati d'alpeggio" del PSR 2014-22, come segue:

“Per i soggetti ammessi al regime di aiuti dell'operazione il cui procedimento si trovi, alla data della presente determinazione, nello stato di “Acconto approvato positivamente” (classificazione dell'applicativo SIAP “PSR 2014-22”), il termine ultimo per la trasmissione della domanda di pagamento del saldo è fissato alla data del 31 dicembre 2024.

La mancata conclusione degli interventi e trasmissione su SIAP della domanda di pagamento del saldo entro il 31 dicembre 2024 costituiscono violazione dell'impegno essenziale n. 3 "realizzare gli interventi nei tempi indicati e nelle modalità autorizzate, fatte salve eventuali varianti e proroghe" previsto dal bando.

Tale violazione comporta la decadenza totale dal contributo e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.”

Avverso la presente determinazione, per far valere una posizione di interesse legittimo è ammessa tutela dinanzi al TAR Piemonte o dinanzi al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla sua comunicazione o piena conoscenza, mentre per far valere una posizione di diritto soggettivo è ammessa tutela dinanzi al Tribunale civile di Torino nei termini di prescrizione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”, nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

LA DIRIGENTE (A1615A - Sviluppo della montagna)
Firmato digitalmente da Chiara Maria Musolino